REGOLAMENTO (CEE) N. 3807/92 DELLA COMMISSIONE

del 23 dicembre 1992

che modifica i regolamentoi (CEE) n. 2182/77, (CEE) n. 985/81 e (CEE) n. 2848/89 relativi al settore delle carni bovine a seguito della sostituzione del regolamento (CEE) n. 569/88 con il regolamento (CEE) n. 3002/92

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2066/92 (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

considerando che taluni prodotti provenienti dall'intervento possono avere un'utilizzazione e/o una destinazione particolare ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 569/88 della Commissione (3) è stato sostituito dal regolamento (CEE) n. 3002/92 (4) che stabilisce le nuove modalità comuni per il controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione di prodotti provenienti dall'intervento, garantendo che detti prodotti non vengano sviati dall'utilizzazione e/o dalla destinazione prevista ;

considerando che le nuove modalità impongono, per quanto riguarda i riferimenti alle diciture previste dal regolamento (CEE) n. 569/88, modifiche ai seguenti regolamenti :

— regolamento (CEE) n. 2182/77 della Commissione, del 30 settembre 1977, relativo a modalità di applicazione per la vendita di carni bovine congelate provenienti dalle scorte d'intervento e destinate alla trasformazione nella Comunità (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3988/87 (6) ;

— regolamento (CEE) n. 985/81 della Commissione, del 9 aprile 1981, che stabilisce le modalità di applicazione per la vendita delle carni bovine congelate provenienti dalle scorte d'intervento, destinate all'esportazione (7), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1809/87 (8) ;

— regolamento (CEE) n. 2848/89 della Commissione, del 22 settembre 1989, relativo alla vendita di taluni prodotti del settore delle carni bovine detenuti dagli organismi d'intervento a determinate istituzioni ed enti di carattere sociale (9), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1722/92 (10) ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2182/77 è modificato nel modo seguente :

1) All'articolo 3, paragrafo 3, il riferimento all'« articolo 13, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1687/76 » è sostituito da quello all'« articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3002/92 della Commissione (*) ».

   La nota corrispondente [(*) GU n. L 301 del 17. 10. 1992, pag. 17] è aggiunta.

2) All'articolo 4, paragrafo 2, il riferimento all'« articolo 13, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1687/76 » è sostituito da quello all'« articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3002/92 ».

3) All'articolo 5, paragrafo 2, il riferimento all'« articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1687/76 » è sostituito da quello all'« articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3002/92 ».

4) L'articolo 9 è sostituito dal testo seguente :

   « *Articolo 9*

   Oltre alle diciture previste dal regolamento (CEE) n. 3002/92, la casella 104 dell'esemplare di controllo T 5 deve riportare una o più delle diciture seguenti :

   Destinados a la transformación [Reglamento (CEE) nº 2182/77]

   Til forarbejdning (forordning (EØF) nr. 2182/77)

   Zur Verarbeitung bestimmt (Verordnung (EWG) Nr. 2182/77)

   Προοριζόμενα για μεταποίηση [κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2182/77]

   For processing (Regulation (EEC) No 2182/77)

   Destinées à la transformation [règlement (CEE) nº 2182/77]

   Destinate alla trasformazione [regolamento (CEE) n. 2182/77]

   Bestemd om te worden verwerkt (Verordening (EEG) nr. 2182/77)

   Destinadas à transformação [Regulamento (CEE) nº 2182/77] ;

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.
(2) GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 49.
(3) GU n. L 55 dell'1. 3. 1988, pag. 1.
(4) GU n. L 301 del 17. 10. 1992, pag. 17.
(5) GU n. L 251 dell'1. 10. 1977, pag. 60.
(6) GU n. L 376 del 31. 12. 1987, pag. 31.
(7) GU n. L 99 del 10. 4. 1981, pag. 38.
(8) GU n. L 170 del 30. 6. 1987, pag. 23.
(9) GU n. L 274 del 23. 9. 1989, pag. 9.
(10) GU n. L 179 dell'1. 7. 1992, pag. 82.

La casella 106 dell'esemplare di controllo T 5 deve riportare la data di conclusione del contratto di vendita, nonché :

— per le carni destinate ad essere trasformate in conserve : sistema A ;

— per le carni destinate ad essere trasformate in altri prodotti : sistema B ».

Articolo 2

Il regolamento (CEE) n. 985/81 è modificato nel modo seguente :

1) All'articolo 1, paragrafo 2, il riferimento al « regolamento (CEE) n. 1687/76 » è sostituito da quello al « regolamento (CEE) n. 3002/92 della Commissione (*) ».

La nota corrispondente [(*) GU n. L 301 del 17. 10. 1992, pag. 17] è aggiunta.

2) All'articolo 3, paragrafo 4, il riferimento all'« articolo 13, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1687/76 » è sostituito da quello all'« articolo 15 dal regolamento (CEE) n. 3002/92 ».

3) L'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 985/81 è soppresso.

Articolo 3

Il regolamento (CEE) n. 2848/89 è modificato nel modo seguente :

1) All'articolo 6, paragrafo 3, il riferimento all'« articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 569/88 » è sostituito da quello all'« articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3002/92 della Commissione (*) ».

La nota corrispondente [(*) GU n. L 301 del 17. 10. 1992, pag. 17] è aggiunta.

2) L'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2848/89 è sostituito dal testo seguente :

« *Articolo 7*

In caso di spedizione delle carni d'intervento destinate ad istituzioni situate in un altro Stato membro :

Oltre alle diciture previste dal regolamento (CEE) n. 3002/92, la casella 104 dell'esemplare di controllo T 5 deve riportare una o più delle seguenti diciture :

Destinados a instituciones [Reglamento (CEE) nº 2848/89]

Bestemt til institutioner (forordning (EØF) nr. 2848/89)

Für Einrichtungen bestimmt (Verordnung (EWG) Nr. 2848/89)

Για οργανισμούς [κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2848/89]

For institutions (Regulation (EEC) No 2848/89)

Destinés à des institutions [règlement (CEE) nº 2848/89]

Destinati ad istituzioni [regolamento (CEE) n. 2848/89]

Bestemd voor instellingen (Verordening (EEG) nr. 2848/89)

Destinados a instituições [Regulamento (CEE) nº 2848/89]. »

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il 1º gennaio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione